

Azienda Sanitaria Locale Pescara

Registro: ASLPERP01 Uff. IPA: as_PE
Prot. n. 0126975/21 del 24/09/2021



Pescara, lì 23.9.2021

Spett.le

FP CGIL PESCARA

Via Benedetto Croce, n. 108
65126 - Pescara (PE)

Avv. LOLA ARISTONE

Piazza Ettore Troilo, n. 11
65127 - Pescara (PE)

E p.c. **ISPETTORATO TERRITORIALE del LAVORO
CHIETI - PESCARA**
Via Tiburtina Valeria, n. 54
65128 - Pescara (PE)

E p.c. **SUA ECCELLENZA IL PREFETTO di PESCARA**
Piazza Italia, n. 30
65121 - Pescara (PE)

E p.c. **SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "LA RONDINE"**
Via Arco della Posta, n. 1
66034 - Lanciano (CH)

E p.c. **COOP. STELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**
Strada Statale 142, n. 85
13060 - Roasio (VC)

E p.c. **Avv. ROBERTA SANELLI**
Via Valicelle, s.n.c.
65023 - Caramanico Terme (PE)

E p.c. **Avv. FEDERICA DI PERSIO**
Via Po, n. 7
65012 - Cepagatti (PE)

**Oggetto: Riscontro Vs Nota PEC del 23.9.2021, prot. n. 0126260/21, recante
"Lavoratori La Rondine Società Cooperativa - Consorzio Coop. Sociali S.G.S. -
Cooperativa STELLA - Cambio gestione appalto art. 37".**

Trasmessa ai seguenti indirizzi PEC:

avvlolaaristone@puntopec.it

itl.chieti-pescara@ispettorato.gov.it

protocollo.prefpe@pec.interno.it

la.rondine@pec.it

stella@pec.confcooperative.it

avvrobertasanelli@puntopec.it

federicadipersio@puntopec.it

Con la presente, l'Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Pescara (indi, per brevità, anche solo "A.S.L." o "Azienda"), in persona del Direttore Generale *pro-tempore*, Dott. Vincenzo Ciamponi, si vede costretta a stigmatizzare, nella maniera più ferma possibile, la posizione manifestata dalla FP CGIL Pescara nella diffida formulata con la nota indicata in oggetto.

Nel richiamare, sul punto, quanto già precisato nel Comunicato Stampa pubblicato, in data odierna, sul proprio sito *internet* istituzionale, l'Azienda intende, più in particolare, ribadire che:

i) la delibera del Direttore Generale del 13.5.2021, n. 752 (recante "*Avvio procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lett. C) del Codice dei Contratti, per l'affidamento annuale del servizio di gestione di strutture psichiatriche extraospedaliere*"), adottata a seguito del doveroso annullamento della procedura di gara oggetto di indagine penale per corruzione, non contemplava il Centro Diurno Integrato sito in Pescara, alla Via Vespucci, tra le strutture deputate ad ospitare l'espletamento del "*servizio di assistenza psichiatrica da garantire in urgenza sul territorio aziendale*" oggetto di affidamento. Ciò coerentemente sia con quanto previsto dal "*Capitolato Tecnico pervenuto all'ABS in data 11 maggio 2021*", sia con quanto prescriveva l'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto della procedura di gara indetta con D.D.G. del 9.1.2020, n. 16 (in seguito rettificata giusta determinazione del Dirigente dell'U.O.C. "*Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi*" del 29.1.2020, n. 29/A.B.S.), che, tra le "*strutture Residenziali Psichiatriche per interventi socioriabilitativi messe a disposizione del concorrente aggiudicatario, e Semiresidenziali sociosanitarie*", ricomprendeva, invero, i Centri Diurni Psichiatrici "*individuati nell'ambito dei 3 CSM esistenti: Pescara area metropolitana (ex Pescara nord); Pescara; Area montana (Penne - Tocco da Casauria)*". Ecco, dunque, spiegato il motivo per cui, nel corso dell'incontro svoltosi in data 14.9.2021, l'A.S.L., nella persona della Dott.ssa Vilma Rosa, ha opportunamente avuto cura di puntualizzare alle parti ivi intervenute che "*la procedura di gara è stata espletata per il servizio di: Centro diurno e Casa Famiglia...*". Non sfuggirà, d'altronde, alla S.V. che, in quella stessa sede, la Soc. Coop. Stella, nel richiamare la "*comunicazione del 09.09.2021 [con cui] comunicava di essere estranea a strutture non ricadenti nell'appalto*", confermava il proprio intendimento di completare "*il passaggio dei lavoratori alle proprie dipendenze [...] per i soli dipendenti interessati alle strutture oggetto dell'appalto...*". Ancor più significative, le puntualizzazioni rese dalla Dott.ssa Rosa nel successivo incontro del 20 settembre u.s., laddove si confermava che "*... le prestazioni oggetto dello stipulando contratto sono relative alla gestione del Centro diurno e della Casa Famiglia e che le prestazioni del Centro Diurno Integrato dovranno cessare al momento del subentro poiché non sono intervenute comunicazioni differenti da quelle trasmesse unitamente al capitolato di gara*";

ii) il Centro Diurno integrato, cui si fa improprio riferimento nella nota oggetto dell'odierno riscontro, "*come già riferito nel comunicato stampa della ASL di Pescara, diramato il 24 maggio 2021, è stato creato nel 2014 in un immobile di via Vespucci a Pescara, non di proprietà della ASL, ma acquisito con contratto di locazione dalla cooperativa La Rondine, e non ha i requisiti*

strutturali per svolgere attività sanitarie di una struttura con assistenza b 24. La tipologia di struttura realizzata, infatti, non è prevista dall'attuale normativa nazionale e regionale, secondo cui sono stabilite quattro tipologie di strutture residenziali psichiatriche ben definite nei contenuti riabilitativi e nei requisiti strutturali e di personale" (cfr. Comunicato Stampa pubblicato in data 22.7.2021);

iii) palesemente infondata è l'affermazione della S.V. secondo cui *"i set (setting) psichiatrici"* degli utenti *"[sarebbero] diventati d'incanto inadeguati"*. Deve, al contrario, riconoscersi che nessun pregiudizio è stato arrecato ai suddetti pazienti a seguito della chiusura del Centro Diurno Integrato, posto che costoro, preavvisati con largo anticipo della loro imminente dimissione dalla struttura (comunicata, oltretutto, anche agli amministratori di sostegno ed Giudice Tutelare del Tribunale di Pescara), al fine di trovare una collocazione altrettanto idonea, sono stati, in seguito, dimessi ben prima della chiusura effettiva del centro, pur avendo ripetutamente rifiutato *setting* più idonei alle loro condizioni;

iv) a differenza di quanto strumentalmente asserito nella nota recapitata in data 22 settembre 2021, l'A.S.L., non ha mai *"confermato il 'passaggio' di tutti i lavoratori in forza alla Cooperativa La Rondine alla subentrante Stella"*. Conferma se ne trae dalla piana lettura del verbale redatto in occasione della riunione svoltasi *inter partes* in data 5.8.2021 presso l'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Pescara, in cui tanto il Dott. Vero Michitelli, quanto la Dott.ssa Francesca Rancitelli avevano dato atto dell'avvenuto inserimento, nell'ambito della documentazione di gara, di una *"clausola di salvaguardia sociale"* posta *"a garanzia dei lavoratori"*. Ebbene, non occorre dilungarsi oltremodo sul granitico insegnamento della giurisprudenza amministrativa, in forza del quale *"il regime della clausola sociale 'richiede un bilanciamento fra più valori, tutti di rango costituzionale, ed anche europeo [...]. Ci si riferisce da un lato al rispetto della libertà di iniziativa economica privata, garantita dall'art. 41 Cost, ma anche dall'art. 16 della Carta di Nizza, che riconosce 'la libertà di impresa', conformemente alle legislazioni nazionali [...]. Ci si riferisce, dall'altro lato, in primo luogo al diritto al lavoro, la cui protezione è imposta dall'art. 35 Cost, e dall'art. 15 della Carta di Nizza, di analogo contenuto' (Cons. Stato, Comm. spec., parere 21 novembre 2018, n. 2703). Per tali ragioni detta clausola va formulata e intesa 'in maniera elastica e non rigida, rimettendo all'operatore economico concorrente finanche la valutazione in merito all'assorbimento dei lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario', anche perché solo in questi termini 'la clausola sociale è conforme alle indicazioni della giurisprudenza amministrativa secondo la quale l'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va temperato con la libertà d'impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell'appalto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 giugno 2019, n. 3885; III, 30 gennaio 2019, n. 750; III, 29 gennaio 2019, n. 726; 7 gennaio 2019, n. 142; III, 18 settembre 2018, n. 5444; V, 5 febbraio 2018, n. 731; V, 17 gennaio 2018 n. 272; III 5 maggio 2017, n. 2078; V 7 giugno 2016, n. 2433; III, 30 marzo 2016, n. 1255)" (Cons. Stato, V, 12 settembre 2019, n. 6148; cfr. anche Cons. Stato, VI, 21 luglio 2020,*

n. 4665; 24 luglio 2019, n. 5243; V, 12 febbraio 2020, n. 1066)” (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. V, 2.11.2020, n. 6761). E’, conseguentemente, del tutto pretestuosa l’affermazione secondo cui il comportamento serbato dalla scrivente Azienda sarebbe risultato “*irrispettoso e irriguardoso dei Protagonisti istituzionali, nonché contrario a buona fede e illegittimo*”, atteso che ogni questione attinente alla salvaguardia degli attuali livelli occupazionali non può che coinvolgere, in prima battuta, l’affidataria uscente e il nuovo affidatario.

*

Alla luce di tutto quanto precede, l’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Pescara, nel condannare fermamente tanto i toni, quanto i contenuti della nota indicata in oggetto, auspica che possa quanto prima instaurarsi un clima di reale collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nella complessa vicenda, al fine di tutelare adeguatamente i delicatissimi interessi pubblici sottesi all’affidamento *de quo*, riferibili sia ai pazienti psichiatrici (oggetto di costante attenzione da parte dell’Azienda, come, in precedenza, incontrovertibilmente comprovato) sia alla tutela degli attuali livelli occupazionali, il cui perseguimento non può, tuttavia, rifuggire da una rigorosa osservanza delle norme di legge, nonché da una costante attenzione alle ripetute prese di posizione ed alle decisioni della Magistratura Amministrativa.

Pertanto, si confida nella collaborazione (presso la sede dell’Ispettorato del lavoro) tra la cooperativa uscente e quella subentrante finalizzata ad una celere risoluzione della problematica occupazionale auspicando una convocazione del tavolo (tra i predetti soggetti) a strettissimo giro, prima del 4 ottobre 2021.

Cordialità.

Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Ciampóni

